PROROGA DI TERMINI E NUOVE DISPOSIZIONI IN FAVORE DI DANNEGGIATI DA TERREMOTI

Art. 3

Il termine per la presentazione delle domande di anticipazione dei contributi dello Stato per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908, 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920, e' prorogato al 30 giugno 1929 per coloro che abbiano devoluto i propri diritti a mutuo all'Unione edilizia nazionale e che non abbiano definito i loro rapporti con l'Unione edilizia nazionale stessa al 30 giugno 1928.

E' prorogato alla stessa data del 30 giugno 1929 il termine per la presentazione da parte dell'Unione edilizia nazionale in liquidazione (Ufficio autonomo di stralcio) delle domande per il riconoscimento di contributi comunque ad essa spettanti.

Versione in vigore dal 3 febbraio 1929, non più in vigore dal 6 dicembre 1929 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti
Estremi	Legge 24 dicembre 1928, n. 3193
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-e-nuove-disposizioni-in-favore-di-danneggiati-da/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it